

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI**

Allegato: delibera Consiglio Comunale n. 24 del 12/04/1999
esecutiva il 17/05/1999
ripubblicata per giorni 15 consecutivi il 08/07/1999
pubblicata con modifiche sul B.U.R. n. 26 del 21/03/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leuzzi Dante

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Autorizzazione all'esercizio di impianti di distribuzione carburanti	pag. n. 3
Articolo 2 - Nuove autorizzazioni - trasferimenti - potenziamenti	pag. n. 3
Articolo 3 - Smantellamento e rimozione degli impianti	pag. n. 3
Articolo 4 - Modalità di presentazione della domanda	pag. n. 3
Articolo 5 - Parere preventivo in materia di sicurezza sanitaria	pag. n. 5
Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione	pag. n. 6
Articolo 7 - Trasferimento della titolarità dell'impianto	pag. n. 6
Articolo 8 - Impianti su aree pubbliche	pag. n. 6
Articolo 9 - Impianti esistenti ad uso privato	pag. n. 6
Articolo 10 - Nuovi impianti ad uso privato	pag. n. 6
Articolo 11 - Collaudo impianti	pag. n. 7

TITOLO II - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Articolo 12 - Ubicazione dei nuovi impianti	pag. n. 8
Articolo 13 - Tipologie dei nuovi impianti	pag. n. 8
Articolo 14 - Superficie minima di servizio	pag. n. 9
Articolo 15 - Superfici edificabili	pag. n. 10
Articolo 16 - Distanza minima tra impianti	pag. n. 10
Articolo 17 - Caratteristiche degli impianti	pag. n. 10
Articolo 18 - Attività complementari	pag. n. 11
Articolo 19 - Prescrizioni per la sicurezza stradale degli impianti	pag. n. 12
Articolo 20 - Insegne	pag. n. 13

TITOLO III - PRESCRIZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE

Articolo 21 - Emissioni in atmosfera da impianti	pag. n. 13
Articolo 22 - Raccolta e stoccaggio degli oli esausti	pag. n. 13
Articolo 23 - Cisterne	pag. n. 13
Articolo 24 - Acque di dilavamento	pag. n. 14
Articolo 25 - Attività accessorie	pag. n. 14

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Autorizzazione all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti

1. L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, (di seguito denominati semplicemente impianti) o alla loro ristrutturazione, è subordinata alla verifica del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, nonché delle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale, di tutela dei beni storici e artistici, e delle norme di indirizzo programmatico della Regione.-

Articolo 2

Nuove Autorizzazioni - Trasferimenti - Potenzamenti

1. Fino al 31.12.1999 per ottenere l'autorizzazione per l'installazione o il trasferimento di un impianto è necessaria la chiusura di tre impianti, senza limiti di erogato, o di due, con erogato superiore a 1.8000.000 litri, di cui il richiedente sia proprietario di almeno un impianto prima del 31.12.1996; i restanti impianti possono essere stati acquistati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/98. Per l'autorizzazione al potenziamento o all'installazione di apparecchiatura self-service o di sistemi di pre-pagamento è necessaria la rinuncia ad un altro impianto installato e funzionante e il suo smantellamento, da avviare contestualmente all'autorizzazione al potenziamento.-

2. Per il potenziamento è possibile utilizzare impianti attivi e funzionanti o, se in sospensiva, regolarmente autorizzati, di cui il richiedente sia diventato proprietario anche successivamente al 20.03.1998.-

Articolo 3

Smantellamento e rimozione degli impianti

1. I titolari di una o più autorizzazioni di impianti dichiarati incompatibili sono tenuti a presentare un proprio programma di chiusura e di smantellamento degli impianti stessi, entro 30 giorni dalla comunicazione del Comune.-

2. Il programma dovrà prevedere:

- la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- la rimozione di tutte le opere costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- la sistemazione dell'area in conformità alle previsioni del P.R.G..-

3. Per l'esecuzione delle opere di smantellamento e di rimozione degli impianti il titolare dovrà richiedere l'autorizzazione edilizia secondo la normativa vigente.-

Articolo 4

Modalità di presentazione della domanda

1. Per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto nonché per la ristrutturazione degli impianti esistenti, l'interessato deve presentare due domande in carta legale, da trasmettere, contemporaneamente, una al Settore Edilizia Privata e una al Settore Commercio, del Comune.-

2. Alla domanda di concessione edilizia indirizzata al Settore Edilizia Privata dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) atto dal quale risulti la disponibilità del terreno (proprietà o altro diritto reale);
- b) analitica autocertificazione corredata da una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla presente normativa;
- c) parere preventivo concernente la sicurezza sanitaria rilasciato dal Servizio SPISAL, su formale richiesta dell'interessato, secondo le modalità indicate nel successivo art. 5;
- d) Progetto edilizio dell'impianto con le seguenti indicazioni:

- estratto del P.R.G. e dell'eventuale Piano Urbanistico attuativo, con evidenziato in colore rosso l'immobile e/o l'area di intervento;
 - stralcio della aerofotogrammetria georeferenziata in scala 1:2000 o 1:5000 rilasciata dal Comune, riproducente una zona estesa per un raggio minimo di mt. 500 rispetto all'intervento, con indicata la toponomastica, ed evidenziato in colore rosso l'immobile oggetto di intervento;
 - estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
 - planimetria dello stato di fatto, in scala 1:500 rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote planimetriche e altimetriche riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospicienti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in oggetto, nonché le indicazioni delle reti dei servizi esistenti;
 - planimetria, scala 1:500, ricavata dal rilievo topografico con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli eventuali spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde e alla recinzione;
 - pianta dei piani, in scala 1: 100, quotata e recante la destinazione dei locali;
 - pianta in scala 1: 100 delle coperture con l'indicazione dei volumi tecnici (camini e sovrastrutture varie, ecc.);
 - tutti i prospetti esterni in scala 1: 100 con l'indicazione dei volumi tecnici nonché dei materiali e colori;
 - sezione verticale quotata in scala 1: 100 estesa sino alla mezzzeria stradale e/o terreno confinante con il lotto di pertinenza dell'impianto in progetto, con indicata la quota assoluta del caposaldo di riferimento per le altezze, il profilo quotato del terreno naturale e sistemato, evidenziato in colore giallo gli sterri e in colore rosso i riporti;
 - dati metrici di progetto confrontati con le prescrizioni di zona, ed in particolare relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed alle densità edilizie e gli indici di fabbricazione, nonché i dati di cui al precedente punto d);
 - documentazione fotografica a colori relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile su cui si intende intervenire, e al suo intorno di formato non inferiore a 15 x 10 cm con didascalia e planimetria con i punti di ripresa. Nel caso l'immobile sia sottoposto a vincolo paesaggistico/ambientale la documentazione fotografica dovrà rappresentare adeguatamente l'inserimento dell'impianto in progetto rispetto ai coni visuali di pregio oggetto della tutela, anche mediante fotomontaggio e/o elaborazione;
- e) Progetto funzionale dell'impianto, corredato da relazione tecnica, dal quale risulti:
- la collocazione e le caratteristiche delle cisterne nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 e le caratteristiche delle linee di allacciamento agli erogatori di carburante;
 - la descrizione dell'impianto di aspirazione dei vapori di benzina e delle procedure di recupero degli stessi dalla cisterna durante il rifornimento;
 - la descrizione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.-
Tale documentazione deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, e controfirmata dal richiedente e avente titolo alla concessione.-
- 3.** Nel caso di presenza di attività accessorie la documentazione dovrà essere integrata con quella attestante il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 24.-
- 4.** Alla domanda di autorizzazione indirizzata al Settore Commercio dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) autocertificazione attestante:
- le generalità complete del richiedente;

- il possesso da parte dello stesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31/3/98, n. 114 di riforma del commercio nonché il rispetto, nella progettazione dell'impianto, delle normative in materia di carburanti e in quelle oggetto della perizia giurata;
- b) perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto presentato, attestante che la richiesta in esame rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, la tutela dei beni storici e artistici nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione, i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree e le distanze minime tra impianti, lungo la stessa direttrice di marcia, stabiliti nel presente Regolamento;
- c) parere preventivo dell' Azienda ULSS 20 - Servizio SPISAL;
- d) documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;
- e) atto dal quale risulti la disponibilità del terreno;
- f) nulla osta al trasferimento dell'impianto da parte del Sindaco del Comune di provenienza, attestante le caratteristiche dell'impianto, con indicata la destinazione finale;
- g) documentazione, ove necessaria, dalla quale risulti l'erogato degli impianti da chiudere.-

Articolo 5

Parere preventivo in materia di sicurezza sanitaria

1. Il proprietario interessato all'installazione di un nuovo impianto o al potenziamento, modifica o trasferimento di un impianto esistente, dovrà presentare domanda in carta legale, su modello prestampato, all' Azienda ULSS 20 di Verona, Servizio SPISAL, al fine del rilascio del parere preventivo, in materia di sicurezza sanitaria.-
2. Alla domanda di parere dovrà essere allegata la documentazione elencata nel modello prestampato e disponibile presso l'Azienda ULSS 20 - Servizio SPISAL.-

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio, contestualmente alla concessione edilizia rilasciata dal Responsabile del Settore Edilizia Privata.-
2. Trascorsi 90 giorni dal ricevimento degli atti la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego.-
3. Il Responsabile del Settore Commercio, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine di 60 giorni.-
4. La richiesta di documentazione integrativa interrompe i termini sia per il procedimento di rilascio dell'autorizzazione sia per quello di rilascio della concessione edilizia.-

Articolo 7

Trasferimento della titolarità dell'impianto

1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto già esistente entrambe le parti ne danno comunicazione al Comune, alla Regione, all' Ufficio Tecnico Erariale e all' U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) entro 15 giorni.-
2. La comunicazione deve contenere tutti i dati identificativi dell'autorizzazione e dell'impianto, ivi compreso il codice regionale impianto, ove esista, ed essere corredata dall'atto di trasferimento, redatto nelle forme di legge, nonché dalla documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte dell'acquirente, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998, L. 114.-

Articolo 8

Impianti su aree pubbliche

1. Il Comune quando intenda riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione mediante bandi di gara. I bandi dovranno essere pubblicati almeno 60 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.-

Articolo 9

Impianti esistenti ad uso privato

1. Gli impianti ad uso privato, regolarmente in esercizio alla data del 20 marzo 1998, devono essere adeguati alle caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico, entro i termini di legge.-

2. I nuovi serbatoi di contenimento dovranno avere i requisiti di progettazione, costruzione e installazione previsti dalla normativa vigente al momento in materia.-

Articolo 10

Nuovi impianti ad uso privato

1. L'autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovi impianti ad uso privato, per la distribuzione dei carburanti ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione ad uso pubblico, in quanto compatibili.-

Articolo 11

Collaudo impianti

1. A ultimazione dei lavori gli impianti devono essere collaudati (ad eccezione dei casi di cui all'art. 14, commi 5 e 6 della L.R. 33/88, e successive modificazioni) dalla Commissione di collaudo di cui all'art. 17 della citata L.R. 33/88, integrata da un rappresentante dell' Azienda ULSS 20 di Verona.-

2. La Commissione provvederà ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla data della domanda inoltrata dal titolare dell'autorizzazione.-

3. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Commissione abbia effettuato il prescritto collaudo, il Responsabile del Settore Commercio del Comune può autorizzare l'esercizio provvisorio del nuovo impianto o della parte oggetto di modifiche.-

4. L'esercizio provvisorio può essere autorizzato per un periodo non superiore a centoottanta giorni, prorogabile, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) attestazione asseverata rilasciata da tecnici abilitati comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;
- b) richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco, da parte del titolare, del certificato di prevenzione incendi o del suo aggiornamento;
- c) impegno da parte del titolare all'osservanza delle prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal suddetto comando;
- d) dichiarazione attestante che la composizione finale dell'impianto a partire da quella dell'ultimo collaudo utilmente effettuato è conforme a quella risultante dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate sulla base di comunicazione al Comune, ai sensi della vigente normativa;
- e) dichiarazione attestante il possesso delle autorizzazioni, di cui all'art. 24 del presente regolamento, relative a scarichi, rifiuti, rumore, etc., quando risultino necessarie in relazione al progetto dell'impianto e alla presenza di attività accessorie.

- f) dichiarazione circa l'esistenza di sistemi che limitino sversamenti accidentali di carburante e, in ogni caso i metodi di relativo contenimento del carburante eventualmente sversato (D.M. 05.02.1988 n. 53);
- g) dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, in base alla legge 46/90, con l'indicazione dei numeri di matricola delle denunce dei mod. A,B e C (DPR 547/55) rispettivamente per:
 - controllo installazione e dispositivo contro le scariche atmosferiche;
 - verifiche impianti di messa a terra;
 - verifiche installazioni elettriche in luoghi pericolosi.Dovrà inoltre essere acquisita la sigla e il numero di matricola ISPESL del serbatoio di GPL;
- h) certificato della prova idraulica delle manichette di travaso di stazioni di GPL;
- i) dichiarazione di idoneità alla tenuta dei serbatoi e delle tubature d'adduzione, con la specificazione del metodo di prova (D.M. 31.07.1934).-

5. Sono escluse dall'esercizio provvisorio, le apparecchiature destinate al contenimento e all'erogazione del GPL e del metano.-

6. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e comunque non oltre 15 anni dalla precedente verifica, dalla stessa Commissione, di cui all'art. 17 della L.R. 33/88, integrata da un rappresentante dell' A. S. L. locale.-

TITOLO II

PRESCRIZIONI DA OSSERVARE PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Articolo 12

Ubicazione dei nuovi impianti

1. I nuovi impianti potranno essere installati su aree che non siano classificate nel P.R.G. come:

- nuclei di antica origine (centri storici);
- verde pubblico o sportivo;
- servizi pubblici di interesse locale.

I nuovi impianti potranno essere installati soltanto in fregio alle seguenti strade:

- autostrade (con o senza pedaggio);
- strade di seguito elencate: Strada Statale N° 11 Verona- Vicenza, Strada provinciale N° 10 della Val d'Illasi, Strada Provinciale N° 37 tratto S. Martino B.A.-Soave.

2. Le competenze in materia di installazione di impianti di distribuzione di carburanti, in fregio alle autostrade, sono attribuite alla Regione, ai sensi dell'art. 105, lett. f), dei D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

3. La localizzazione di nuovi impianti non deve interessare:

- le aree circostanti gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1089/1939, e/o individuati nel P.R.G. come beni ambientali e architettonici, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 61/1985, per una fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell'edificio, delle sue pertinenze ed eventuali aree a parco;
- le zone di rispetto previste dall'art. 6 dei D.P.R. 24.05.1988, n. 236 per una fascia non inferiore a m. 200 dal punto di captazione del pozzo di attingimento di acqua potabile.-

Articolo 13

Tipologie dei nuovi impianti

1. I requisiti minimi, per l'appartenenza di un nuovo impianto alle tre tipologie individuate sono i seguenti:

a) chiosco:

- è caratterizzato dalla presenza di:

- almeno due colonnini a semplice o doppia erogazione oppure una colonnina a multipla erogazione con idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle colonnine stesse;
- un punto aria e un punto acqua;
- una pensilina a copertura delle sole colonnine;
- un locale per addetti, dotato di servizio igienico, con annesso antibagno;

b) stazione di rifornimento:

- è caratterizzata dalla presenza di:

- almeno tre colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (nel senso precedentemente indicato) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
- un punto aria e un punto acqua;
- una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione dei rifornimenti;
- un locale per addetti con annesso spogliatoio, servizi igienici per gli addetti e per gli utenti, con relativi antibagni. L'accesso ai servizi igienici per gli utenti deve essere privo di barriere architettoniche. Possibilità di apertura di negozi, bar, edicole;

c) stazione di servizio:

- è caratterizzata dalla presenza di:

- almeno quattro colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione dei rifornimenti (nel senso precedentemente indicato) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
- un punto aria e di un punto acqua;
- una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- locali destinati agli addetti con relativo spogliatoio, servizi igienici per gli stessi e per gli utenti, con relativi antibagni (l'accesso ai servizi igienici per gli utenti deve essere privo di barriere architettoniche), presenza di doccia, magazzino, deposito per olio lubrificante, lavaggio e/o grassaggio e/o gommista e/o elettrauto e/o officina riparazioni. Possibilità di apertura di negozi, bar, edicole.-

Articolo 14

Superficie minima di servizio

1. La superficie minima per l'insediamento di nuovi impianti stradali è determinata dal Piano Regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti nel seguente modo:

TIPO DI IMPIANTO	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
Stazione di servizio	mq. 1.000	mq. 1.500	mq. 2.500
Stazione di rifornimento	mq. 800	mq. 1.200	mq. 2.000
Chiosco	mq. 600	mq. 800	mq. 1.000

2. Inoltre, qualora all'interno dell'area di servizio sia previsto l'insediamento di attività complementari, come definite nel successivo art. 17, la superficie minima deve essere aumentata di mq. 300, da destinare ad area libera e a parcheggio.-

3. La superficie da destinare alle attività complementari all'impianto, ad esclusione delle aree occupate dalle pensiline e dalle attività accessorie, non può essere superiore alla superficie indicata nel successivo art. 17.-

4. All'interno dell'area di servizio possono essere realizzati dei manufatti destinati ad attività accessorie quali: servizi igienici, spogliatoi, magazzini, officine per riparazione autoveicoli, lavaggi.-

5. La superficie coperta massima dei manufatti destinati ad attività accessorie non può essere superiore al 15% della superficie minima di servizio (come indicata nel 1° comma del presente articolo) dalla quale vanno escluse le rampe di accesso e recesso dalle strade, le pensiline, le superfici utili nette destinate ad attività complementari e includendo le eventuali aree a verde e di sosta o parcheggio.-
6. L'altezza massima dei manufatti non può essere superiore a m. 5.00.-

Articolo 15 Superfici edificabili

1. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:
Chiosco: trattasi di locali per ricovero addetti, dotato di servizi igienici e pertanto la struttura non può superare una volumetria superiore a 27 mc;
Stazione di rifornimento: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può superare i 300 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione carburanti;
Stazione di servizio: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può superare i 600 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti.-

Articolo 16 Distanza minima tra impianti

1. I nuovi insediamenti di impianti stradali di carburante dovranno rispettare le distanze minime così come stabilite dal Piano Regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti.-

Articolo 17 Caratteristiche degli impianti

1. Nell'area dell'impianto, della superficie minima indicata all'art. 14 del presente regolamento, le colonnine di erogazione dovranno essere installate prevedendo un idoneo spazio per l'effettuazione dei rifornimenti in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua.-
2. I distributori come sopra specificati e relativi serbatoi interrati, nonché le stazioni di lavaggio e le altre attrezzature connesse alle attività presenti all'interno dell'impianto, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini, così come definiti dal Regolamento Edilizio Comunale.-
3. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di mt. 10 (dieci).-

4. Nell'ambito del piazzale, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, devono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper.

5. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'oggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

Articolo 18 Attività complementari

1. All'interno dell'area di servizio possono essere insediate le attività commerciali entro i limiti di cui al Piano Regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti.-

2. E' possibile il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'apertura di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 lett. b) della L. 25.08.1991 n. 287 all'interno degli impianti di distribuzione carburante, in deroga al numero massimo previsto, purché alle seguenti condizioni (norma valida anche per gli impianti esistenti):

a) Caratteristiche degli impianti stradali di carburante

- stazioni di servizio o di rifornimento;
- superficie minima di servizio non inferiore a quella prevista dall'art. 14;
- erogato nell'anno precedente alla presentazione della domanda non inferiore a mc. 1.500 (mille e cinquecento);
- distanza minima da attività similari pari a mt. 1.000 (mille) ridotti a mt. 200 (duecento) all'interno dei centri abitati formalmente delimitati;
- sono ritenuti similari tutti gli esercizi in cui le attività di cui alla successiva lettera b) sono autorizzate anche congiuntamente ad altre.-

b) Superficie massima concedibile (utile netta destinata alla vendita)

- rivendita di giornali e riviste; mq. 5
- pubblico esercizio di alimenti e bevande
di cui all'art. 5 lett. b) L. 287/91 mq. 20

c) Altezza massima degli edifici destinati ad attività complementari ml. 5

d) Area libera e parcheggio

- l'area libera non deve essere inferiore a mq. 300 (trecento) e l'area destinata a parcheggio, parte dell'area libera, non deve essere inferiore a mq. 200 (duecento);
- l'area libera e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di cui all'art. 14 e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.-

3. Tutti i locali destinati alle attività complementari, di cui al presente articolo, devono essere adeguati alla normativa vigente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.-

4. Le autorizzazioni concesse di rivendita giornali e riviste e di pubblico esercizio, non possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento dell'impianto stesso nell'ambito comunale, nel qual caso e relativamente alle edicole e ai pubblici esercizi, devono essere sempre rispettati i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del punto precedente.-

5. Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dalla lettera b), del punto precedente, le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.-

6. Le attività di commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa possono essere esercitate, all'interno delle aree di servizio, nel rispetto del D.Lgs. 114 del 31.03.1998.-

Articolo 19 Prescrizioni per la sicurezza stradale degli impianti

1. L'installazione non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal Codice della Strada.-

2. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.-

3. Lungo le curve di raggio inferiore a 300 ml. non possono essere installati impianti di alcun genere.-

4. La distanza dai dossi non deve essere inferiore a m. 95, misurati dai punti di tangenza della curva costituente il raccordo verticale fra le livellette.-

5. Ai fini del presente regolamento gli impianti, sulla base delle componenti di traffico ammesse, si classificano in:

Tipo A: impianti destinati a veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.5 t. o 4.5 t. se a trazione elettrica;

Tipo B: impianti destinati a tutti i veicoli.-

6. Accessi agli impianti ubicati all'interno dei centri abitati:

Impianti tipo A:

accessi	larghezza da ml. 7,50 a ml. 10
aiuola spartitraffico centrale	lunghezza minima ml. 10

Impianti tipo B:

accessi	larghezza da ml. 12 a ml. 15
aiuola spartitraffico centrale	lunghezza da ml. 25 a ml. 30

7. Accessi agli impianti ubicati fuori dai centri abitati:

Impianti tipo A:

accessi	larghezza ml. 10
aiuola spartitraffico centrale	lunghezza minima ml. 10

Impianti tipo B:

accessi	larghezza ml. 15
aiuola spartitraffico centrale	lunghezza ml. 30

Per entrambi gli impianti sono comunque vietati gli accessi da due o più strade.

8. Distanze dalle intersezioni:

pari alla distanza minima prevista dal Codice della Strada.-

9. Fascia di rispetto:

ml. 5.00 dal ciglio stradale.-

Articolo 20

Insegne

1. Le insegne dovranno rispettare il Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale.-

TITOLO III PRESCRIZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE

Articolo 21

Emissioni in atmosfera da impianti

1. L'installazione di nuovi impianti deve rispettare le prescrizioni della L. 4 novembre 1997 n. 413 "misure urgenti per la prevenzione da inquinamento atmosferico da benzene" sia in relazione all'adozione di dispositivo per il recupero dei vapori di benzina, delle pompe di

distribuzione, sia in relazione al controllo delle emissioni di composti organici volatili nella fase di caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni stesse.-

2. L'attestazione di tale conformità deve essere contenuta nella perizia giurata da allegare alla domanda di autorizzazione.-

Articolo 22

Raccolta e stoccaggio degli oli esausti

1. L'installazione degli impianti per la raccolta e lo stoccaggio di oli esausti deve essere conforme alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 25 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche, nonché dalla decretazione attuativa in relazione a:

- condizioni di messa in sicurezza e durata dello stoccaggio;
- conferimento a ditte autorizzate e aderenti al consorzio per lo smaltimento degli oli esausti.-

2. L'attestazione di tale conformità deve essere contenuta nella perizia giurata da allegare alla domanda di autorizzazione.-

3. Vanno inoltre osservati gli ulteriori obblighi imposti dalla normativa e relativi a:

- registro degli oli usati (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95);
- tenuta dei registri di carico e scarico (D.Lgs. 22/1997 e D. M. Ambiente 1 Aprile 1998 n. 148) per eventuali altre tipologie di rifiuti;
- denuncia annuale dei rifiuti (I. 25 gennaio 1994 n.70).-

Articolo 23

Cisterne

1. Le cisterne dovranno essere del tipo approvato e previsto dalle normative vigenti in materia (Decreto Ministero dell'Ambiente 20.10.1998 e successive modifiche).-

Articolo 24

Acque di dilavamento

1. L'installazione di nuovi impianti o la ristrutturazione dei piazzali di quelli esistenti deve prevedere una rete separata di smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali dotata di impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, comprendente le fasi di sedimentazione e di disoleazione o quanto necessario.-

Articolo 25

Attività accessorie

1. Qualora l'attività di distribuzione carburanti preveda anche altre attività accessorie, quali: autolavaggio, officina meccanica e/o sostituzione pneumatici, è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

a) attività prossima alle abitazioni:

deve essere presentata richiesta di autorizzazione preventiva in base all'articolo 133 del regolamento Comunale d'igiene;

b) scarichi:

lo scarico dei reflui deve essere autorizzato ai sensi della legge 319/1976 e successive modifiche nonché del regolamento Comunale per la disciplina degli scarichi;

c) rifiuti:

è necessario che siano assicurate le condizioni di messa in sicurezza e di corretto stoccaggio dei materiali, garantendo la differenziazione dei rifiuti da recuperare e da smaltire;

d) rumore:

è necessario rispettare i limiti assoluti e differenziali di immissione e di emissione (salvo la ubicazione in zone esclusivamente industriali in cui non è richiesto il rispetto del limite differenziale) di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". A tal scopo gli autolavaggi dovranno essere dotati di idonea copertura (locali idonei, tunnel etc.);

e) nebulizzazioni (derivanti da autolavaggio):

nell'ipotesi di distanza dalle abitazioni inferiore -a 10 m. o per i casi di possibile molestia al vicinato (da valutarsi di volta in volta nella fascia compresa tra i 10 e 50 m.) dovrà essere prevista l'adozione di misure idonee al contenimento dell'aerosol prodotto dall'attività di autolavaggio o dall'utilizzo di lance a pressione (copertura, eventuale riduzione della pressione delle lance etc.).-

2. I profili ambientali di cui al presente articolo dovranno essere attestati nella perizia giurata da allegare alla domanda di autorizzazione.-